



SNAI S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE**

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

13 Marzo 2017 – unica convocazione

SNAI S.p.A. – Piazza della Repubblica n. 32, 20124 Milano
C.F. 00754850154 – P.IVA 01729640464

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SNAI S.P.A. SULLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 72, COMMA 1-BIS, E DELLO SCHEMA 3, ALLEGATO 3A DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in unica convocazione, in Milano, Piazzale dello Sport, 16 presso l'Ippodromo del Galoppo, in data 13 marzo 2017, alle ore 9:00, per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte – di parte straordinaria – di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

“Proposta di modifica degli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 23 e 24 dello Statuto Sociale, inserimento di un nuovo articolo 26, conseguente rinumerazione dei successivi articoli e proposta di modifica dell'articolo 27 come rinumerato; deliberazioni inerenti e conseguenti.”



La presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A. (“**SNAI**” o la “**Società**”) ai sensi dell'articolo 72, comma 1-bis, del regolamento di attuazione del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, contenente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), in conformità allo Schema 3 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

La presente Relazione viene messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale della Società nonché a Borsa Italiana S.p.A., così come con le ulteriori modalità previste dalla normativa anche regolamentare applicabile, almeno ventuno giorni prima della medesima data di svolgimento dell'assemblea.

La presente Relazione è altresì reperibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.snaigroup.com sezione *Governance* – Assemblea.

(A) MOTIVAZIONI DELLE PROPOSTE DI MODIFICA STATUTARIA

La decisione del Consiglio di Amministrazione di sottoporre all'approvazione assembleare le proposte di modifiche statutarie qui illustrate, trae origine dall'intervenuto perfezionamento, in data 1 novembre 2016, della fusione per incorporazione in SNAI delle società facenti parte del “Gruppo Cogemat/Cogetech”.

Poiché, come noto, tra le finalità di tale processo di integrazione vi era quella di valorizzare il patrimonio comune di conoscenze dei due gruppi con l'obiettivo di creare un operatore *leader* di mercato in grado di beneficiare del *know how* e delle storiche competenze ed attività poste in essere dalle varie società oggi integrate, il Consiglio di Amministrazione di SNAI ha valutato come opportuna, nell'ottica di dare continuità – anche dal punto di vista strettamente lessicale – a tale comune patrimonio di conoscenze, una modifica dell'attuale denominazione sociale di “SNAI S.p.A.” in “SNAITECH S.p.A.” così evocando e valorizzando sia la storica componente del Gruppo SNAI sia la più giovane componente del Gruppo Cogemat/Cogetech.

Alla luce quindi della necessità di sottoporre all'approvazione dei soci il suddetto cambio di denominazione sociale, con la conseguente modifica dell'art. 1 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno cogliere l'occasione per procedere alla revisione ed integrazione di taluni altri articoli del vigente Statuto con interventi mirati in alcuni casi a modificare aspetti di natura puramente formale in altri ad introdurre specificazioni finalizzate a garantire un miglior funzionamento degli organi sociali e della gestione di SNAI, anche in virtù di precedenti previsioni ormai superate.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'analisi e alla valutazione dell'Assemblea un nuovo testo di statuto a cui sono state apportate le seguenti principali modifiche (senza soffermarsi su interventi di natura formale):

- Articolo 1: viene modificata la denominazione sociale in “SNAITECH S.p.A.”;

- Articolo 6: visto il principio di nominatività obbligatoria prevista nel nostro ordinamento (salvo il caso di azioni di risparmio ed azioni emesse da SICAV e SICAF), viene eliminato ogni riferimento alla possibilità di emettere azioni al portatore; viene altresì esclusivamente meglio specificata la possibilità per la Società, ove se ne ravvisi la necessità/opportunità, di emettere azioni privilegiate o con diversa incidenza delle perdite;
- Articolo 7: viene specificata la possibilità per la Società di emettere, in aggiunta ad obbligazioni semplici ed obbligazioni convertibili, anche obbligazioni con *warrant*;
- Articolo 10: le modifiche proposte mirano a consentire la convocazione dell'assemblea dei soci non solo in Italia e nei Paesi dell'Unione Europea, ma anche in Svizzera (in considerazione della contiguità di tale Paese rispetto alla sede sociale, seppur non ricompreso nei Paesi dell'Unione Europea); in aggiunta si propone l'eliminazione dell'ultimo paragrafo di questo articolo perché previsione ricompresa nella nuova formulazione del successivo articolo 12;
- Articolo 12: l'articolo viene modificato al fine di prevedere, quale regola generale e salvo specifica determinazione del Consiglio di Amministrazione da valutarsi caso per caso, che le assemblee sia ordinarie sia straordinarie si tengano in unica convocazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2369 del codice civile, ciò in linea con le attuali previsioni del codice tutt'ora vigenti e pertanto con l'obiettivo di meglio specificare la possibilità di superare la regola di *default* e tenere comunque l'assemblea in diverse convocazioni;
- Articolo 14: le modifiche proposte vertono principalmente su aspetti di natura formale (eliminazione di riferimenti temporali non più applicabili ed inserimento di rinvii cd "mobili" ad eventuali diversi termini per il deposito e la pubblicazione delle liste di candidati previsti dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente così come migliori specificazioni di norme di legge già direttamente applicabili alla Società). In aggiunta viene eliminato l'ultimo paragrafo in quanto previsione già contenuta nel paragrafo 8 del medesimo articolo;
- Articolo 15: viene integrato l'elenco delle deliberazioni attribuite al Consiglio di Amministrazione in linea con la prassi statutaria e le previsioni dell'art. 2365 del codice civile. Vengono altresì eliminati gli ultimi paragrafi di tale articolo relativi alla nomina del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari poiché trasposti ovvero già riflessi nel successivo articolo 24;
- Articolo 16: viene specificato che la nomina del Presidente e del Vice Presidente da parte del Consiglio di Amministrazione sia necessaria solo qualora non vi abbia già direttamente provveduto l'assemblea dei soci, con ciò attribuendo maggiore flessibilità anche ai fini di una nomina diretta in assemblea;
- Articolo 17: si propone (in linea con la prassi statutaria in tal senso) di introdurre la possibilità di:
 - (i) convocare le riunioni del Consiglio di Amministrazione in caso di urgenza entro il giorno antecedente la riunione;
 - (ii) tenere riunioni del Consiglio di Amministrazione in via totalitaria, in assenza di formale convocazione;
- Articolo 23: si propone la modifica di detto articolo esclusivamente al fine di inserire un rinvio cd "mobile" ad eventuali diversi termini per il deposito e la pubblicazione delle liste di candidati previsti dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente;
- Articolo 24: si propone una integrazione di minore rilevanza al fine di prevedere la possibilità per il Consiglio di Amministrazione, in sede di nomina del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, di stabilire anche la durata della relativa carica;
- Articolo 26: si propone l'introduzione di tale nuovo articolo al fine di dare efficacia alle previsioni già contenute nella "*Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate*" della Società come approvata in data 29 novembre 2010 e successivamente modificata in data 27 marzo 2014, in tema di approvazione assembleare di operazioni rilevanti (in caso di parere negativo del relativo comitato) e di esenzione dall'applicabilità della suddetta procedura in casi di urgenza, così come previsto per la prassi statutaria in tal senso.

(B) MODIFICA DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO SOCIALE

Di seguito si riporta il testo dello statuto sociale vigente unitamente alla colonna di raffronto relativa alle modifiche proposte ai seguenti articoli dello Statuto Sociale, riportate in grassetto.

Testo vigente	Modifiche proposte
<p align="center">Articolo 1 (Denominazione)</p> <p>È costituita la Società per Azioni denominata “ SNAI S.p.A. ” che è retta dal presente Statuto.</p>	<p align="center">Articolo 1 (Denominazione)</p> <p>È costituita la Società per Azioni denominata “SNAITECH S.p.A. ” che è retta dal presente Statuto.</p>
<p align="center">Articolo 4 (Durata)</p> <p>La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).</p>	<p align="center">Articolo 4 (Durata)</p> <p>La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).</p>
<p align="center">Articolo 5 (Capitale Sociale)</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 97.982.245,40 diviso in numero 188.427.395 azioni da Euro 0,52 ciascuna.</p> <p>Il capitale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea dei Soci: addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi ed i limiti previsti.</p>	<p align="center">Articolo 5 (Capitale Sociale)</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 97.982.245,40 diviso in numero 188.427.395 azioni da Euro 0,52 ciascuna.</p> <p>Il capitale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea dei Soci: addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi ed i limiti previsti <u>dalla legge ovvero dalla normativa anche regolamentare di volta in volta applicabile.</u></p>
<p align="center">Articolo 6 (Azioni)</p> <p>Le azioni sono nominative e, ove consentito dalla legge, possono essere anche al portatore. Ogni azionista può chiedere che le sue azioni siano, a proprie spese, tramutate in nominative e viceversa.</p> <p>Le azioni sono indivisibili anche in caso di comunione.</p> <p>Possono essere emesse azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative; inoltre alle nuove azioni potranno essere attribuiti diritti diversi da quelli appartenenti alle azioni già esistenti.</p> <p>L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendente della Società o di società controllate mediante l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare in base alla normativa vigente, nonché l'assegnazione ai predetti soggetti di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti.</p> <p>La qualità di azionista implica adesione all'atto costitutivo e allo Statuto sociale e comporta elezione di domicilio a tutti gli effetti di legge presso la Sede legale della Società per quanto concerne i rapporti con la</p>	<p align="center">Articolo 6 (Azioni)</p> <p>Le azioni sono nominative ed, ove consentito dalla legge, possono essere anche al portatore. Ogni azionista può chiedere che le sue azioni siano, a proprie spese, tramutate in nominative e viceversa.</p> <p><u>Le azioni sono</u> indivisibili anche in caso di comunione.</p> <p>Possono essere emesse azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative; inoltre alle nuove azioni potranno essere attribuiti diritti diversi da quelli appartenenti alle azioni già esistenti <u>anche mediante emissione di azioni privilegiate o con diversa incidenza delle perdite.</u></p> <p>L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendente della Società o di società controllate mediante l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare in base alla normativa vigente, nonché l'assegnazione ai predetti soggetti <u>così come in generale l'emissione</u> di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti.</p> <p>La qualità di azionista implica adesione all'atto costitutivo e allo Statuto sociale e comporta elezione di</p>

medesima.	domicilio a tutti gli effetti di legge presso la Sede legale della Società per quanto concerne i rapporti con la medesima.
<p style="text-align: center;">Articolo 7 (Obbligazioni)</p> <p>La Società può emettere, ai sensi di legge, obbligazioni al portatore o nominative anche convertibili.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7 (Obbligazioni)</p> <p>La Società può emettere, ai sensi di legge, obbligazioni al portatore o nominative anche convertibili o con warrant.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 10 (Convocazione dell'Assemblea)</p> <p>L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata ai sensi della normativa vigente e può aver luogo nel territorio nazionale, anche fuori dalla sede sociale ovvero, se all'estero, in altro Stato membro dell'Unione Europea.</p> <p>L'Assemblea dei Soci può essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche dal Collegio Sindacale, nella sua totalità o da almeno due membri del Collegio stesso.</p> <p>L'organo amministrativo convoca l'Assemblea in seduta ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.</p> <p>I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere nei casi previsti dalla legge, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero nel minor termine previsto dalla disciplina di legge e regolamentare vigente, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da trattare. La domanda deve essere presentata nella forma e secondo le modalità prescritte dalla disciplina di legge e regolamentare vigente.</p> <p>Dell'integrazione dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ovvero nel minor termine previsto dalla disciplina di legge e regolamentare vigente. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito internet della Società nonché con altre modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili e dovrà contenere le informazioni richieste dalla normativa vigente.</p> <p>Quando l'Assemblea è chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori e dei sindaci, nell'avviso di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10 (Convocazione dell'Assemblea)</p> <p>L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata ai sensi della normativa vigente e può aver luogo nel territorio nazionale, anche fuori dalla sede sociale ovvero, se all'estero, in altro Stato membro dell'Unione Europea o in Svizzera.</p> <p>L'Assemblea dei Soci può essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche dal Collegio Sindacale, nella sua totalità o da almeno due membri del Collegio stesso.</p> <p>L'organo amministrativo convoca l'Assemblea in seduta ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.</p> <p>I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere nei casi previsti dalla legge, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero nel minor termine previsto dalla disciplina di legge e regolamentare vigente, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da trattare. La domanda deve essere presentata nella forma e secondo le modalità prescritte dalla disciplina di legge e regolamentare vigente.</p> <p>Dell'integrazione dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ovvero nel minor termine previsto dalla disciplina di legge e regolamentare vigente. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito internet della Società nonché con altre modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili e dovrà contenere le informazioni richieste dalla normativa vigente.</p> <p>Quando l'Assemblea è chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori e dei sindaci, nell'avviso di</p>

<p>convocazione è indicata la quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste di candidati nonché i relativi criteri di calcolo.</p> <p>L'Assemblea straordinaria potrà essere convocata anche in terza convocazione ai sensi della normativa vigente.</p>	<p>convocazione è indicata la quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste di candidati nonché i relativi criteri di calcolo.</p> <p>L'Assemblea straordinaria potrà essere convocata anche in terza convocazione ai sensi della normativa vigente.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p style="text-align: center;">(Costituzione dell'Assemblea. Validità delle deliberazioni)</p> <p>L'Assemblea costituita regolarmente sia ordinaria che straordinaria, delibera in conformità della normativa vigente.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p style="text-align: center;">(Costituzione dell'Assemblea. Validità delle deliberazioni)</p> <p><u>L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono, di regola, salvo quanto previsto dal successivo paragrafo, in unica convocazione. Alle Assemblee in unica convocazione si applicano le maggioranze previste dalla legge <i>pro tempore</i> vigente nei singoli casi sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle assemblee sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere, fatto salvo quanto previsto in tema di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nei successivi articoli 14 e 23.</u></p> <p><u>Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che una determinata Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) si tenga a seguito di più convocazioni. Le deliberazioni in prima, seconda o terza convocazione sono prese con le maggioranze richieste dalla legge <i>pro tempore</i> vigente nei singoli casi sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle assemblee sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere, fatto salvo quanto previsto in tema di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nei successivi articoli 14 e 23.</u></p> <p>L'Assemblea costituita regolarmente sia ordinaria che straordinaria, delibera in conformità della normativa vigente.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p style="text-align: center;">(Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione)</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quattordici membri eletti dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>L'Assemblea, prima di procedere alla nuova nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio.</p> <p>Salvo il minor termine stabilito dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, gli Amministratori restano in carica per la durata di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Gli amministratori nominati nel corso di un esercizio scadono comunque insieme con quelli già in carica</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p style="text-align: center;">(Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione)</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quattordici membri eletti dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>L'Assemblea, prima di procedere alla nuova nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio.</p> <p>Salvo il minor termine stabilito dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, gli Amministratori restano in carica per la durata di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Gli amministratori nominati nel corso di un esercizio scadono comunque insieme con quelli già in carica</p>

<p>all'atto della loro nomina.</p> <p>Gli Amministratori uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Tutti i consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti comporta la decadenza dall'incarico.</p> <p>Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.; in aggiunta alle previsione di cui all'art. 2390 c.c., tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità nonché, per quelli tra essi per i quali sia prescritto dalla normativa applicabile, di indipendenza definiti con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, in attuazione dell'art. 1, comma 78, lettera a), punto 5, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in modo tale da garantire l'indipendenza in conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente e nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi. Almeno un amministratore, ovvero almeno due, nel caso in cui il Consiglio sia composto da un numero superiore a sette componenti, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente legge. Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina perde i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo la procedura di cui ai commi seguenti.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti detengano una quota di partecipazione pari a quella determinata dal Regolamento Consob. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.</p> <p>Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a quelli da nominare. I candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore indipendente con un numero</p>	<p>all'atto della loro nomina.</p> <p>Gli Amministratori uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Tutti i consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti comporta la decadenza dall'incarico.</p> <p>Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.; in aggiunta alle previsione di cui all'art. 2390 c.c., tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità nonché, per quelli tra essi per i quali sia prescritto dalla normativa applicabile, di indipendenza definiti con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, in attuazione dell'art. 1, comma 78, lettera a), punto 5, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in modo tale da garantire l'indipendenza in conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente e nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi. Almeno un amministratore, ovvero almeno due, nel caso in cui il Consiglio sia composto da un numero superiore a sette componenti, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente legge. Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina perde i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo la procedura di cui ai commi seguenti.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti detengano una quota di partecipazione pari a quella determinata dal Regolamento Consob. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.</p> <p>Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a quelli da nominare. I candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore indipendente con un numero</p>
--	--

progressivo non superiore a sette. Nel caso in cui la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo amministratore indipendente. In ciascuna lista possono inoltre essere indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012), e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea chiamata a nominare gli amministratori e devono contenere inoltre in allegato:

- 1) le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con l'indicazione della quota di partecipazione complessivamente detenuta;
- 2) una dettagliata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- 3) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura, nonché l'attestazione del possesso dei requisiti di legge prescritti dalla disciplina applicabile alla Società, ivi compreso i requisiti dell'indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti ai sensi di legge o come amministratori indipendenti ai sensi dei codici di comportamento.

Le liste dei candidati dovranno essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile, almeno ventuno giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Nessun Azionista può presentare, né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- 1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea ("lista di maggioranza") il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;
- 2) dalla seconda lista ("lista di minoranza") che ha

progressivo non superiore a sette. Nel caso in cui la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo amministratore indipendente. In ciascuna lista possono inoltre essere indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un ~~quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012), e poi un~~ terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea chiamata a nominare gli amministratori (ovvero entro il diverso termine stabilito dalla normativa anche regolamentare di volta in volta vigente) e devono contenere inoltre in allegato:

- 1) le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con l'indicazione della quota di partecipazione complessivamente detenuta;
- 2) una dettagliata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- 3) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura, nonché l'attestazione del possesso dei requisiti di legge prescritti dalla disciplina applicabile alla Società, ivi compreso i requisiti dell'indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti ai sensi di legge o come amministratori indipendenti ai sensi dei codici di comportamento.

Le liste dei candidati dovranno essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile, almeno ventuno giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori (ovvero entro il diverso termine stabilito dalla normativa anche regolamentare di volta in volta vigente).

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Nessun Azionista può presentare, né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- 1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea ("lista di maggioranza") il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati

ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, è tratto il rimanente consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Nel caso in cui all'interno della lista di maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente, in caso di Consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo amministratore indipendente in caso di Consiglio di più di sette membri, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che abbia riportato il maggior numero di voti di cui al precedente punto a), sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Inoltre, qualora anche a seguito di tale procedura di sostituzione, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Non si terrà comunque conto, in alcun modo, delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista sempre nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra i generi.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella dei soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea stessa, con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di amministratori indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla legge e fermo il rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque

nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

2) dalla seconda lista ("lista di minoranza") che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, è tratto il rimanente consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Nel caso in cui all'interno della lista di maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente, in caso di Consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo amministratore indipendente in caso di Consiglio di più di sette membri, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista ~~di maggioranza che abbia riportato il maggior numero di voti di cui al precedente punto a)~~, sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Inoltre, qualora anche a seguito di tale procedura di sostituzione, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Non si terrà comunque conto, in alcun modo, delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista sempre nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra i generi.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella dei soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea [così come in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio](#), i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea stessa, con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a

<p>causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni di legge, fermo restando l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e sempre che vi sia almeno un amministratore tratto dalle liste di minoranze (ove in precedenza eletto), sempre nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra i generi.</p> <p>Se nel corso del periodo di carica vengono a mancare, per qualunque causa, quattro o più amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà immediatamente ed automaticamente cessato e l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale il quale potrà compiere, nel frattempo, solo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>Gli amministratori indipendenti, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.</p>	<p>cura dell'Assemblea, di un numero di amministratori indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla legge e fermo il rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni di legge, fermo restando l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e sempre che vi sia almeno un amministratore tratto dalle liste di minoranze (ove in precedenza eletto), sempre nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra i generi.</p> <p>Se nel corso del periodo di carica vengono a mancare, per qualunque causa, quattro o più amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà immediatamente ed automaticamente cessato e l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale il quale potrà compiere, nel frattempo, solo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>Gli amministratori indipendenti, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p>(Competenza e poteri del Consiglio di Amministrazione)</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.</p> <p>Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti: la fusione nei casi previsti dalla legge, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della Società; valuta il generale andamento della gestione anche sulla base della relazione degli organi delegati, se nominati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale definendone i compiti e determinandone la relativa retribuzione.</p> <p>Il Direttore Generale, se nominato, deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12 del Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, in attuazione</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p>(Competenza e poteri del Consiglio di Amministrazione)</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.</p> <p>Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti: la fusione <u>e la scissione</u> nei casi previsti dalla legge, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, <u>l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società</u>, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della Società; valuta il generale andamento della gestione anche sulla base della relazione degli organi delegati, se nominati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale definendone i compiti e determinandone la relativa retribuzione.</p> <p>Il Direttore Generale, se nominato, deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12 del Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e finanze</p>

<p>dell'art. 1, comma 78, lettera a), punto 5, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.</p>	<p>28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, in attuazione dell'art. 1, comma 78, lettera a), punto 5, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p style="text-align: center;">(Presidenza del Consiglio di Amministrazione)</p> <p>Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di effettivo impedimento.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p style="text-align: center;">(Presidenza del Consiglio di Amministrazione)</p> <p>Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di effettivo impedimento, <u>ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea in sede di nomina.</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p style="text-align: center;">(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)</p> <p>Il Presidente indice le riunioni del Consiglio e le presiede.</p> <p>Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale.</p> <p>Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri in carica.</p> <p>L'avviso di convocazione dovrà essere inviato a tutti gli amministratori e sindaci in carica almeno due giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma o posta elettronica.</p> <p>Le modalità di convocazione devono comunque assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i sindaci.</p> <p>La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione.</p> <p>Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p style="text-align: center;">(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)</p> <p>Il Presidente <u>del Consiglio di Amministrazione</u> indice le riunioni del Consiglio e le presiede.</p> <p>Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale.</p> <p>Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri in carica.</p> <p>L'avviso di convocazione dovrà essere inviato a tutti gli amministratori e sindaci in carica almeno due giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma o posta elettronica. <u>Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata entro il giorno antecedente la riunione.</u></p> <p>Le modalità di convocazione devono comunque assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i sindaci.</p> <p><u>In carenza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale.</u></p> <p>La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché</p>

<p>Presidente.</p> <p>Ove nominato, il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione. Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione ed il Segretario del Consiglio.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della riunione.</p> <p>Ove nominato, il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 23</p> <p style="text-align: center;">(Composizione e nomina del Collegio Sindacale)</p> <p>I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</p> <p>La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.</p> <p>I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge. Non possono essere eletti e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge. Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di sindaci stabilita dalla vigente normativa in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale, da parte dell'Assemblea, avviene sulla base di liste secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.</p> <p>Alla minoranza è riservata la nomina di un sindaco effettivo cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un sindaco supplente.</p> <p>L'elezione del sindaco di minoranza viene fatta contestualmente all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione.</p> <p>Hanno diritto a presentare liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di una quota di partecipazione pari a quella determinata dal Regolamento Consob. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.</p> <p>Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, di ciò dovendosi dar notizia nel relativo avviso di convocazione.</p> <p>Le liste indicano i nomi di uno o più dei candidati in</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 23</p> <p style="text-align: center;">(Composizione e nomina del Collegio Sindacale)</p> <p>I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</p> <p>La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.</p> <p>I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge. Non possono essere eletti e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge. Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di sindaci stabilita dalla vigente normativa in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale, da parte dell'Assemblea, avviene sulla base di liste secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.</p> <p>Alla minoranza è riservata la nomina di un sindaco effettivo cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un sindaco supplente.</p> <p>L'elezione del sindaco di minoranza viene fatta contestualmente all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione.</p> <p>Hanno diritto a presentare liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di una quota di partecipazione pari a quella determinata dal Regolamento Consob. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.</p> <p>Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a nominare i sindaci (ovvero entro il diverso termine stabilito dalla normativa anche regolamentare di volta in volta vigente), in prima convocazione, di ciò dovendosi dar notizia nel relativo</p>

numero non superiore a quello dei sindaci da eleggere, contrassegnati in numero progressivo, con indicazione della candidatura a sindaco effettivo o supplente.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Contestualmente alla lista, devono essere depositate le dichiarazioni contenenti:

- 1) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- 2) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;
- 3) una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei candidati stessi, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro accettazione della candidatura.

La Società, entro ventuno giorni dall'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile le liste di candidati.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi di legge, possono essere presentate liste sino al termine previsto dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in ordine agli obblighi di deposito e di pubblicità. In tal caso le soglie per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Ogni azionista non può presentare né votare più di una lista neppure per interposta persona e/o società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Il candidato presente in più di una lista è ineleggibile.

Le liste indicano i nomi di uno o più candidati in numero non superiore a quello dei sindaci da eleggere. Ciascun candidato è contrassegnato da un numero progressivo, con indicazione della candidatura a sindaco effettivo o

avviso di convocazione.

Le liste indicano i nomi di uno o più dei candidati in numero non superiore a quello dei sindaci da eleggere, contrassegnati in numero progressivo, con indicazione della candidatura a sindaco effettivo o supplente.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Contestualmente alla lista, devono essere depositate le dichiarazioni contenenti:

- 1) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- 2) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;
- 3) una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei candidati stessi, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro accettazione della candidatura.

La Società, entro ventuno giorni dall'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale [ovvero entro il diverso termine stabilito dalla normativa anche regolamentare di volta in volta vigente](#), mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile le liste di candidati.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi di legge, possono essere presentate liste sino al termine previsto dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in ordine agli obblighi di deposito e di pubblicità. In tal caso le soglie per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Ogni azionista non può presentare né votare più di una lista neppure per interposta persona e/o società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

<p>supplente.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede nel seguente modo:</p> <p>1) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("lista di maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi ed uno supplente;</p> <p>2) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("lista di minoranza") e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di minoranza") e un Sindaco Supplente ("Sindaco Supplente di minoranza").</p> <p>Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di maggioranza, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.</p> <p>In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa.</p> <p>In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra i generi.</p> <p>Nei casi in cui, per qualunque motivo, venga a mancare il Sindaco di minoranza, questi è sostituito anche nella carica di Presidente, dal Sindaco supplente di minoranza ovvero, in difetto, dal primo candidato della terza lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili. Nel caso in cui non fossero applicabili tali criteri per la sostituzione del Sindaco di minoranza, subentra un Sindaco Supplente secondo le disposizioni di legge.</p> <p>L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi della normativa vigente, provvederà in modo da garantire il rispetto del principio di rappresentanza della minoranza nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra i generi.</p> <p>La lista presentata in violazione delle modalità e/o dei termini prescritti è considerata come non presentata. I</p>	<p>Il candidato presente in più di una lista è ineleggibile.</p> <p>Le liste indicano i nomi di uno o più candidati in numero non superiore a quello dei sindaci da eleggere. Ciascun candidato è contrassegnato da un numero progressivo, con indicazione della candidatura a sindaco effettivo o supplente.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede nel seguente modo:</p> <p>1) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("lista di maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi ed uno supplente;</p> <p>2) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("lista di minoranza") e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di minoranza") e un Sindaco Supplente ("Sindaco Supplente di minoranza").</p> <p>Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di maggioranza, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.</p> <p>In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa.</p> <p>In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra i generi.</p> <p>Nei casi in cui, per qualunque motivo, venga a mancare il Sindaco di minoranza, questi è sostituito anche nella carica di Presidente, dal Sindaco supplente di minoranza ovvero, in difetto, dal primo candidato della terza lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili. Nel caso in cui non fossero applicabili tali criteri per la sostituzione del Sindaco di minoranza, subentra un Sindaco Supplente secondo le disposizioni di legge.</p> <p>L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi della normativa vigente, provvederà in modo da garantire il rispetto del principio di rappresentanza della</p>
---	---

<p>sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Al momento della nomina dei componenti del Collegio Sindacale e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.</p> <p>Tale comunicazione deve essere fatta anche alla Consob, nonché al pubblico nei termini e nei modi prescritti dalla Consob stessa con apposito Regolamento.</p> <p>Il Collegio Sindacale si riunisce e delibera in conformità alla normativa vigente.</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione.</p>	<p>minoranza nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra i generi.</p> <p>La lista presentata in violazione delle modalità e/o termini prescritti è considerata come non presentata. I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Al momento della nomina dei componenti del Collegio Sindacale e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.</p> <p>Tale comunicazione deve essere fatta anche alla Consob, nonché al pubblico nei termini e nei modi prescritti dalla Consob stessa con apposito Regolamento.</p> <p>Il Collegio Sindacale si riunisce e delibera in conformità alla normativa vigente.</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 24</p> <p style="text-align: center;">(Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, tra soggetti in possesso, oltre che dei requisiti di legge, di un'esperienza complessiva, almeno triennale, in posizione di adeguata responsabilità maturata attraverso l'esercizio di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) funzioni nell'area amministrativa e/o finanziaria della Società o di società preferibilmente comparabili con essa per dimensioni ovvero per struttura organizzativa; 2) attività professionali in materia amministrativa e/o contabile e/o finanziaria e/o economica e/o giuridica. <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario; egli inoltre adempie a tutti gli obblighi specificatamente previsti dalla legge.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 24</p> <p style="text-align: center;">(Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina <u>(eventualmente stabilendo un determinato periodo di durata dell'incarico)</u> e revoca, previo parere <u>obbligatorio</u> del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, tra soggetti in possesso, oltre che dei requisiti di legge, di un'esperienza complessiva, almeno triennale, in posizione di adeguata responsabilità maturata attraverso l'esercizio di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) funzioni nell'area amministrativa e/o finanziaria della Società o di società preferibilmente comparabili con essa per dimensioni ovvero per struttura organizzativa; 2) attività professionali in materia amministrativa e/o contabile e/o finanziaria e/o economica e/o giuridica. <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario; egli inoltre adempie a tutti gli obblighi specificatamente previsti dalla legge.</p> <p><u>Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e</u></p>

	contabili.
NON PRESENTE	<p align="center">Articolo 26 <i>(Operazioni con parti correlate)</i></p> <p><u>Le operazioni con parti correlate, anche di competenza assembleare o che il Consiglio di Amministrazione può sottoporre all'autorizzazione dei soci ex articolo 2364 del Codice Civile (con ciò ritenendosi altresì attribuita la relativa competenza in tal senso), sono deliberate nel rispetto delle procedure approvate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della normativa vigente.</u></p> <p><u>Nei casi di urgenza, le operazioni (anche di società controllate) con parti correlate diverse da quelle di competenza assembleare o da sottoporre all'autorizzazione dei soci ex art. 2364 del Codice Civile possono essere deliberate in deroga alle procedure di cui al precedente comma purché – ferma l'efficacia delle delibere assunte e ferma l'osservanza delle ulteriori condizioni dalla stessa procedura previste – siano successivamente oggetto di una delibera non vincolante dell'Assemblea da assumere sulla base di una relazione del Consiglio e delle valutazioni del Collegio Sindacale sulle ragioni di urgenza.</u></p>
<p align="center">Articolo 26 (Esercizio sociale)</p> <p>L'Esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.</p> <p>Al termine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio a norma di legge.</p>	<p align="center">Articolo 276 (Esercizio sociale)</p> <p>L'Esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.</p> <p>Al termine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio a norma di legge.</p>

(C) VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai soci che non avranno concorso alla relativa deliberazione il diritto di recedere ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

(D) DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L'Assemblea degli Azionisti di SNAI S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- condivise le motivazioni delle proposte ivi contenuta

delibera

- 1) *di approvare la modifica della denominazione sociale della Società in “SNAITECH S.p.A.”, approvando, conseguentemente, la modifica dell’articolo 1 dello Statuto Sociale;*
- 2) *di approvare le ulteriori modifiche statutarie proposte ed in particolare le modifiche degli articoli 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 23, 24 e 26 dello Statuto Sociale oltre all’introduzione di un nuovo articolo 26 (Operazioni con Parti Correlate) con conseguente rinumerazione dell’articolo 26 e seguenti in articolo 27 e seguenti, approvando integralmente il testo del nuovo Statuto Sociale così modificato;*
- 3) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all’Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori all’uopo nominati, tutti i poteri occorrenti, nessuno escluso, per provvedere a quanto necessario per l’esecuzione della delibera in oggetto e per l’espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari”.*



Milano, 9 febbraio 2017

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to dott.ssa Mara Anna Rita Caverni)